REGOLAMENTO (CEE) N. 1956/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1974

che fissa, per la campagna 1974/1975, gli importi da prendere in considerazione per l'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 [4], in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE e il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabiliscono per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [5], completato dal regolamento n. 1019/67/CEE [6], prevedono che l'adeguamento del prelievo all'importazione e della restituzione all'esportazione, in caso di fissazione in anticipo, deve essere effettuato tenendo conto dei tassi di conversione per le diverse fasi di trasformazione del riso; che sulla base di tale disposizione i tassi di conversione si applicano all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso semigreggio per ottenere le maggiorazioni applicabili al risone e all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso lavorato per ottenere le maggiorazioni applicabili al riso semilavorato;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1974/1975 le maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'entrata del riso semigreggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1719/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974 [7]; che quelle applicabili al riso lavorato sono state incluse nei prezzi d'entrata di tale riso, calcolati per un riso lavorato a grani tondi, e per un riso lavorato a grani lunghi, dal regolamento (CEE) n. 1935/74 della Commissione, del 24 luglio 1974, che fissa, per la campagna 1974/1975, la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria, la differenza di valore tra quest'ultima e la varietà di riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo, il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi e i prezzi d'entrata del riso lavorato [8]; che i tassi di conversione da prendere in considerazione sono stati fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967 [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1808/74 [10];

considerando che, per ciascuna delle fasi di trasformazione del riso preso in considerazione, dall'applicazione dei tassi di conversione all'importo delle maggiorazioni mensili risultano gli importi menzionati nelle tabelle allegate al presente regolamento; che occorre pertanto maggiorare di tali importi il prelievo e la restituzione in vigore nel mese della fissazione in anticipo per ottenere il prelievo o la restituzione per il mese dell'importazione o dell'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di risone e di riso semilavorato, l'adeguamento del prelievo o della restituzione in funzione del prezzo d'entrata si effettua, per la campagna di commercializzazione 1974/1975 secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

Articolo 2

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione dei medesimi prodotti:

1. ottenuta anteriormente al 1° luglio 1974 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1974, l'adeguamento in funzione del prezzo di entrata è effettuato:

   a) aumentando l'ammontare fissato in anticipo dell'importo che figura nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 2038/73 nella colonna luglio-agosto 1974 in corrispondenza del mese della fissazione in anticipo;

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.
[3] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
[4] GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.
[5] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
[6] GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.
[7] GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 8.
[8] GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 22.
[9] GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
[10] GU n. L 188 del 12. 7. 1974, pag. 34.

b) aumentando l'ammontare ottenuto :

— di 0,082 unità di conto per 100 chilogrammi di risone,

— di 0,537 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semilavorato a grani tondi,

— di 0,488 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semilavorato a grani lunghi ;

c) aumentandolo, eventualmente, dell'importo che figura nelle tabelle allegate al presente regolamento nella colonna corrispondente al mese in cui è effettuata l'operazione.

2. ottenuta in luglio o agosto 1974 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1974 l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato per il risone ed il riso semilavorato, aumentando l'importo fissato in anticipo dell'ammontare di cui al paragrafo 1 b) ed, eventualmente, dell'ammontare di cui al paragrafo 1 c) del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Tabella 1

RISONE

(u.c./100 kg)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli fissata nel regolamento (CEE) n. 2637/70, nei mesi di							
	Dicembre 1974	Gennaio 1975	Febbraio 1975	Marzo 1975	Aprile 1975	Maggio 1975	Giugno 1975	Luglio Agosto 1975
Settembre, ottobre, novembre 1974	0,135	0,270	0,405	0,540	0,675	0,810	0,945	1,080
Dicembre 1974	—	0,135	0,270	0,405	0,540	0,675	0,810	0,945
Gennaio 1975	—	—	0,135	0,270	0,405	0,540	0,675	0,810
Febbraio 1975	—	—	—	0.135	0,270	0,405	0,540	0,675
Marzo 1975	—	—	—	—	0,135	0.270	0,405	0,540
Aprile 1975	—	—	—	—	—	0,135	**0,270**	0,405
Maggio 1975	—	—	—	—	—	—	0,135	0,270
Giugno 1975	—	—	—	—	—	—	—	0,135

Tabella 2

RISO SEMILAVORATO A GRANI TONDI

(u.c./100 kg)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli fissata nel regolamento (CEE) n. 2637/70, nei mesi di							
	Dicembre 1974	Gennaio 1975	Febbraio 1975	Marzo 1975	Aprile 1975	Maggio 1975	Giugno 1975	Luglio Agosto 1975
Settembre, ottobre, novembre 1974	0,204	0,409	0,613	0,818	1,023	1,229	1,433	1,638
Dicembre 1974	—	0,205	0,409	0,614	0,819	1,025	1,229	1,434
Gennaio 1975	—	—	0,204	0,409	0,614	0,820	1,024	1,229
Febbraio 1975	—	—	—	0,205	0,410	0.616	0,820	1,024
Marzo 1975	—	—	—	—	0,205	0,411	0,615	0,820
Aprile 1975	—	—	—	—	—	**0,206**	0,410	0,615
Maggio 1975	—	—	—	—	—	—	0,204	0,409
Giugno 1975	—	—	—	—	—	—	—	0,205

Tabella 3

RISO SEMILAVORATO A GRANI LUNGHI

(u.c./100 kg)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli fissata nel regolamento (CEE) n. 2637/70, nei mesi di							
	Dicembre 1974	Gennaio 1975	Febbraio 1975	Marzo 1975	Aprile 1975	Maggio 1975	Giugno 1975	Luglio Agosto 1975
Settembre, ottobre, novembre 1974	0,229	0,457	0,686	0,914	1,142	1,370	1,598	1,827
Dicembre 1974	—	0,228	0,457	0,685	0,913	1,141	1,369	1,598
Gennaio 1975	—	—	0,229	0,457	0,685	0,913	1,141	1,370
Febbraio 1975	—	—	—	0,228	0,456	0,684	0,912	1,141
Marzo 1975	—	—	—	—	0,228	0,456	0,684	0,913
Aprile 1975	—	—	—	—	—	0,228	0,456	0,685
Maggio 1975	—	—	—	—	—	—	0,228	0,457
Giugno 1975	—	—	—	—	—	—	—	0,229